



Sommario

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

2021/C 382/01	Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i>	1
---------------	---	---

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2021/C 382/02	Causa C-791/19: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 luglio 2021 — Commissione europea / Repubblica di Polonia (Inadempimento di uno Stato – Regime disciplinare applicabile ai giudici – Stato di diritto – Indipendenza dei giudici – Tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Illeciti disciplinari derivanti dal contenuto di decisioni giudiziarie – Giudici disciplinari indipendenti e costituiti per legge – Rispetto del termine ragionevole e dei diritti della difesa nei procedimenti disciplinari – Articolo 267 TFUE – Limitazione del diritto e dell'obbligo dei giudici nazionali di sottoporre domande di pronuncia pregiudiziale alla Corte)	2
2021/C 382/03	Causa C-911/19: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 luglio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Fédération bancaire française (FBF) / Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) [Rinvio pregiudiziale – Articoli 263 e 267 TFUE – Atto dell'Unione giuridicamente non vincolante – Sindacato giurisdizionale – Orientamenti emanati dall'Autorità bancaria europea (ABE) – Dispositivi di governance e di controllo sui prodotti bancari al dettaglio – Validità – Competenza dell'ABE]	3

2021/C 382/04	Causa C-262/21 PPU: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 2 agosto 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus — Finlandia) — A/B [Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Ambito di applicazione – Articolo 2, punto 11 – Nozione di «trasferimento illecito o mancato ritorno [illecito] del minore» – Convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980 – Domanda di ritorno di un minore in tenera età di cui i genitori hanno l’affidamento condiviso – Cittadini di paesi terzi – Trasferimento del minore e della madre verso lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) n. 604/2013 (Dublino III)]	4
2021/C 382/05	Causa C-81/20: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 22 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul București — Romania) — SC Mitliv Exim SRL / Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili [Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Diritti fondamentali – Principio del ne bis in idem – Cumulo delle sanzioni penali e amministrative – Inapplicabilità – Obblighi fiscali accessori – Interessi su una somma versata dal contribuente nell’ambito di un procedimento penale]	5
2021/C 382/06	Causa C-206/20: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 22 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice Queen’s Bench Division (Administrative Court) — Regno Unito) — Esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di VA (Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 8, paragrafo 1, lettera c) – Mandato d’arresto europeo emesso dalla procura di uno Stato membro ai fini dell’esercizio dell’azione penale sulla base di una misura privativa della libertà emessa dalla stessa autorità – Assenza di controllo giurisdizionale prima della consegna della persona ricercata – Conseguenze – Tutela giurisdizionale effettiva – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47)	5
2021/C 382/07	Causa C-636/20: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 1° luglio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Pécsi Törvényszék — Ungheria) — Tolnatek Bt. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Rinvio pregiudiziale – Codice doganale dell’Unione – Articolo 22, paragrafo 6 – Articolo 29 – Diritto di essere ascoltato – Procedimenti avviati d’ufficio – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte – Assenza di precisazioni in merito alle ragioni che giustificano la necessità di una risposta alla questione pregiudiziale ai fini della statuizione sulla causa principale – Manifesta irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale)	6
2021/C 382/08	Causa C-95/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il 16 febbraio 2021 — Deutsche Lufthansa AG / AirHelp Germany GmbH	6
2021/C 382/09	Causa C-142/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il 5 marzo 2021 — Deutsche Lufthansa AG/ AirHelp Germany GmbH	7
2021/C 382/10	Causa C-173/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il 22 marzo 2021 — Deutsche Lufthansa AG/GE	7
2021/C 382/11	Causa C-302/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Castellón de la Plana (Spagna) il 12 maggio 2021 — Casilda / Banco Cetelem SA	7
2021/C 382/12	Causa C-312/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil (Spagna) il 19 maggio 2021 — Tráficos Manuel Ferrer, S.L. e altri / Daimler AG	9
2021/C 382/13	Causa C-326/21 P: Impugnazione proposta il 25 maggio 2021 dalla PNB Banka AS avverso l’ordinanza del Tribunale (Decima Sezione) del 12 marzo 2021, causa T-50/20, PNB Banka / BCE	9
2021/C 382/14	Causa C-333/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil nº 17 de Madrid (Spagna) il 27 maggio 2021 — European Superleague Company, S.L. / Unione Europea delle Federazioni Calcistiche (UEFA) y Fédération internationale de football association (FIFA)	10
2021/C 382/15	Causa C-335/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia nº 10 Bis de Sevilla (Spagna) il 27 maggio 2021 — Vicente / Delia	12

2021/C 382/16	Causa C-346/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação do Porto (Portogallo) il 4 giugno 2021– ING Luxembourg SA / VX	13
2021/C 382/17	Causa C-368/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 14 giugno 2021 — R.T. / Hauptzollamt Hamburg	13
2021/C 382/18	Causa C-372/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 17 giugno 2021 — Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland KdöR	14
2021/C 382/19	Causa C-386/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Mons (Belgio) il 24 giugno 2021– Ryanair DAC / Happy Flights Srl	14
2021/C 382/20	Causa C-388/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Erfurt (Germania) il 23 giugno 2021 — A / B	15
2021/C 382/21	Causa C-396/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht München I (Germania) il 29 giugno 2021 — KT, NS / FTI Touristik GmbH	16
2021/C 382/22	Causa C-398/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 28 giugno 2021 — Conseil national des barreaux, Conférence des bâtonniers, Ordre des avocats du barreau de Paris / Premier ministre, Ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance	16
2021/C 382/23	Causa C-413/21 P: Impugnazione proposta il 6 luglio 2021 dal Consiglio dell'Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 21 aprile 2021, causa T-322/19, El-Qaddafi / Consiglio	17
2021/C 382/24	Causa C-441/21 P: Impugnazione proposta il 16 luglio 2021 dalla Ryanair DAC avverso la sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 19 maggio 2021, causa T-628/20, Ryanair / Commissione (Spagna; Covid-19)	18
2021/C 382/25	Causa C-442/21 P: Impugnazione proposta il 15 luglio 2021 da ITD, Brancheorganisation for den danske vejgodstransport A/S, Danske Fragtmænd A/S avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 5 maggio 2021, causa T-561/18, ITD e Danske Fragtmænd/Commissione	19
2021/C 382/26	Causa C-444/21: Ricorso proposto il 16 luglio 2021 — Commissione europea / Irlanda	19
2021/C 382/27	Causa C-454/21 P: Impugnazione proposta il 22 luglio 2021 da Engie Global LNG Holding Sàrl, Engie Invest International SA, Engie SA avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 12 maggio 2021, cause T-516/18 e T-525/18, Granducato di Lussemburgo e a. / Commissione	21
2021/C 382/28	Causa C-478/21 P: Impugnazione proposta il 2 agosto 2021 da China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products, Cangzhou Qinghong Foundry Co. Ltd, Botou City Qinghong Foundry Co. Ltd, Lingshou County Boyuan Foundry Co. Ltd, Handan Qunshan Foundry Co. Ltd, Heping Cast Co. Ltd Yi County, Hong Guang Handan Cast Foundry Co. Ltd, Shanxi Yuansheng Casting and Forging Industrial Co. Ltd, Botou City Wangwu Town Tianlong Casting Factory, Tangxian Hongyue Machinery Accessory Foundry Co. Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 19 maggio 2021, causa T-254/18, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products e a. / Commissione	22
2021/C 382/29	Causa C-345/20: Ordinanza del presidente della Corte del 25 giugno 2021 — Commission européenne / République portugaise	23
2021/C 382/30	Causa C-629/20: Ordinanza del presidente della Corte del 17 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln — Germania) — Deutsche Lufthansa AG / LE	23
2021/C 382/31	Causa C-9/21: Ordinanza del presidente della Corte del 21 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln — Germania) — AX / Deutsche Lufthansa AG	23
2021/C 382/32	Causa C-37/21: Ordinanza del presidente della Corte del 29 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Hamburg -Germania) — flihtright GmbH / Ryanair DAC	23

2021/C 382/33	Causa C-106/21: Ordinanza del presidente della Corte del 18 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln — Germania) — Deutsche Lufthansa AG / BC	24
2021/C 382/34	Causa C-182/21: Ordinanza del presidente della Corte del 24 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Düsseldorf — Germania) — Nokia Technologies Oy / Daimler AG, in presenza di: Continental Automotive GmbH e.a.	24
Tribunale		
2021/C 382/35	Causa T-866/19: Ordinanza del Tribunale del 12 luglio 2021 — Ryanair e Laudamotion/Commissione [«Ricorso di annullamento — Trasporto aereo — Regolamento (CE) n. 1008/2008 — Norme di distribuzione del traffico aereo tra gli aeroporti di Schiphol e di Lelystad — Priorità nell’assegnazione di bande orarie presso l’aeroporto di Lelystad — Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione — Assenza di incidenza individuale — Irricevibilità»]	25
2021/C 382/36	Causa T-79/20: Ordinanza del Tribunale del 14 luglio 2021 — AI/ECDC («Ricorso di annullamento e per risarcimento danni — Funzione pubblica — Personale dell’ECDC — Molestie psicologiche — Articolo 12 bis dello Statuto — Lesione dell’onore — Domanda d’assistenza — Articolo 24 dello Statuto — Rigetto della domanda — Diritto di essere ascoltato — Assenza di un inizio di prova — Dovere di diligenza — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente privo di ogni fondamento in diritto»)	25
2021/C 382/37	Causa T-455/20: Ordinanza del Tribunale del 15 luglio 2021 — Roxtec/EUIPO — Wallmax (Rappresentazione di un quadrato arancione contenente sette cerchi neri concentrici) [«Marchio dell’Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell’Unione europea figurativo che rappresenta un quadrato arancione contenente sette cerchi neri concentrici — Impedimento alla registrazione assoluto — Segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico — Articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento (CE) n. 207/2009 [diventato articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento (UE) 2017/1001]»]	26
2021/C 382/38	Causa T-230/21 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 12 luglio 2021 — Jalkh / Parlamento («Procedimento sommario — Diritto delle istituzioni — Membro del Parlamento europeo — Privilegi e immunità — Revoca dell’immunità parlamentare — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Insussistenza dell’urgenza»)	27
2021/C 382/39	Causa T-449/21: Ricorso proposto il 30 luglio 2021 — Natixis / Commissione	27
2021/C 382/40	Causa T-458/21: Ricorso proposto il 2 agosto 2021 — Quantic Dream / EUIPO — Quentia (Q)	28
2021/C 382/41	Causa T-459/21: Ricorso proposto il 3 agosto 2021 — Calrose Rice / EUIPO — Ricegrowers (Sunwhite)	29
2021/C 382/42	Causa T-465/21: Ricorso proposto il 4 agosto 2021 — Ionfarma / EUIPO — LG Electronics (AION)	30
2021/C 382/43	Causa T-466/21: Ricorso proposto il 4 agosto 2021 — Baumberger / EUIPO — Nube (Lío)	31
2021/C 382/44	Causa T-467/21: Ricorso proposto il 4 agosto 2021 — DBM Videovertrieb / EUIPO — Nube (Lío)	31
2021/C 382/45	Causa T-472/21: Ricorso proposto il 4 agosto 2021 — RTE / ACER	32
2021/C 382/46	Causa T-474/21: Ricorso proposto il 4 agosto 2021 — Schenk Italia/EUIPO — Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella (AMICONE)	33
2021/C 382/47	Causa T-477/21: Ricorso proposto il 9 agosto 2021 — Glaxo Group / EUIPO — Cipla Europe (Forma di un inalatore)	34
2021/C 382/48	Causa T-478/21: Ricorso proposto il 9 agosto 2021 — Les Éditions P. Amaury / EUIPO — Golden Balls (BALLON D’OR)	35
2021/C 382/49	Causa T-482/21: Ricorso proposto il 9 agosto 2021 — TenneT TSO e Tenne T TSO / ACER	35
2021/C 382/50	Causa T-49/21: Ordinanza del Tribunale del 13 luglio 2021 — PZ / Commissione	37

IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

(2021/C 382/01)

Ultime pubblicazioni

GU C 368 del 13.9.2021

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 357 del 6.9.2021

GU C 349 del 30.8.2021

GU C 338 del 23.8.2021

GU C 329 del 16.8.2021

GU C 320 del 9.8.2021

GU C 310 del 2.8.2021

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 luglio 2021 — Commissione europea / Repubblica di Polonia

(Causa C-791/19) (*)

(Inadempimento di uno Stato – Regime disciplinare applicabile ai giudici – Stato di diritto – Indipendenza dei giudici – Tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Illeciti disciplinari derivanti dal contenuto di decisioni giudiziarie – Giudici disciplinari indipendenti e costituiti per legge – Rispetto del termine ragionevole e dei diritti della difesa nei procedimenti disciplinari – Articolo 267 TFUE – Limitazione del diritto e dell'obbligo dei giudici nazionali di sottoporre domande di pronuncia pregiudiziale alla Corte)

(2021/C 382/02)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente K. Banks, S.L. Kaléda e H. Krämer, successivamente K. Banks, S.L. Kaléda e P.J.O. Van Nuffel, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna, D. Kupczak, S. Żyrek, A. Dalkowska e A. Gołaszewska, agenti)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: Regno del Belgio (rappresentanti: C. Pochet, M. Jacobs e L. Van den Broeck, agenti), Regno di Danimarca (rappresentanti: inizialmente M. Wolff, M. Jespersen e J. Nymann-Lindgren, successivamente M. Wolff e J. Nymann-Lindgren, agenti), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M.K. Bulterman e J. Langer, agenti), Repubblica di Finlandia (rappresentanti: M. Pere e H. Leppo, agenti), Regno di Svezia (rappresentanti: C. Meyer-Seitz, H. Shev, A. Falk, J. Lundberg e H. Eklinder, agenti)

Dispositivo

1) La Repubblica di Polonia,

- non garantendo l'indipendenza e l'imparzialità dell'Izba Dyscyplinarna (Sezione disciplinare) del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia), competente a riesaminare le decisioni adottate nei procedimenti disciplinari a carico dei giudici [articolo 3, punto 5, articolo 27 e articolo 73, paragrafo 1, dell'ustawa o Sądzie Najwyższym (legge sulla Corte suprema), dell'8 dicembre 2017, nella versione consolidata quale pubblicata nel Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej del 2019 (posizione 825), in combinato disposto con l'articolo 9a dell'ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa (legge sul Consiglio nazionale della magistratura), del 12 maggio 2011, quale modificata dall'ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (legge recante modifiche della legge sul Consiglio nazionale della magistratura e di talune altre leggi), dell'8 dicembre 2017],
- consentendo di qualificare il contenuto delle decisioni giudiziarie come illecito disciplinare riguardante i giudici degli organi giurisdizionali ordinari [articolo 107, paragrafo 1, dell'ustawa — Prawo o ustroju sądów powszechnych (legge sull'organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari), del 27 luglio 2001, nella versione risultante dalle modifiche successive pubblicate nel Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej del 2019 (posizioni 52, 55, 60, 125, 1469 e 1495), e articolo 97, paragrafi 1 e 3, della legge sulla Corte suprema, nella versione consolidata quale pubblicata nel Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej del 2019 (posizione 825)],

- conferendo al presidente dell'Izba Dyscyplinarna (Sezione disciplinare) del Sąd Najwyższy (Corte suprema) il potere discrezionale di designare il tribunale disciplinare di primo grado competente nei procedimenti a carico dei giudici degli organi giurisdizionali ordinari [articolo 110, paragrafo 3, e articolo 114, paragrafo 7, della legge sull'organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, nella versione risultante dalle modifiche successive pubblicate nel Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej del 2019 (posizioni 52, 55, 60, 125, 1469 e 1495)] e, pertanto, non garantendo che i procedimenti disciplinari siano esaminati da un giudice «costituito per legge», e
- non garantendo che i procedimenti disciplinari a carico dei giudici degli organi giurisdizionali ordinari siano esaminati entro un termine ragionevole (articolo 112b, paragrafo 5, seconda frase, di tale legge), nonché prevedendo che le attività connesse alla nomina di un difensore e all'espletamento da parte di quest'ultimo dell'attività difensiva non sospendano il corso del procedimento disciplinare (articolo 113a di detta legge) e che il procedimento dinanzi al tribunale disciplinare prosegua nonostante l'assenza giustificata del giudice sottoposto a procedimento, informato al riguardo, o del suo difensore (articolo 115a, paragrafo 3, della medesima legge), e, pertanto, non garantendo il rispetto dei diritti della difesa dei giudici sottoposti a procedimento degli organi giurisdizionali ordinari,

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

- 2) La Repubblica di Polonia, consentendo che il diritto degli organi giurisdizionali di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea domande di pronuncia pregiudiziale sia limitato dalla possibilità che venga avviato un procedimento disciplinare, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 267, commi secondo e terzo, TFUE.
- 3) La Repubblica di Polonia è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, delle spese sostenute dalla Commissione europea, incluse quelle relative al procedimento sommario.
- 4) Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia si fanno carico delle proprie spese.

(¹) GU C 413 del 9.12.2019.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 luglio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Fédération bancaire française (FBF) / Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)

(Causa C-911/19) (¹)

[Rinvio pregiudiziale – Articoli 263 e 267 TFUE – Atto dell'Unione giuridicamente non vincolante – Sindacato giurisdizionale – Orientamenti emanati dall'Autorità bancaria europea (ABE) – Dispositivi di governance e di controllo sui prodotti bancari al dettaglio – Validità – Competenza dell'ABE]

(2021/C 382/03)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Fédération bancaire française (FBF)

Convenuta: Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)

Dispositivo

- 1) L'articolo 263 TFUE deve essere interpretato nel senso che atti quali gli orientamenti dell'Autorità bancaria europea (ABE), del 22 marzo 2016, sui dispositivi di governance e di controllo sui prodotti bancari al dettaglio (ABE/GL/2015/18), non possono essere oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi di tale articolo.
- 2) L'articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che la Corte è competente, in forza di tale articolo, a valutare la validità di atti quali gli orientamenti dell'Autorità bancaria europea (ABE), del 22 marzo 2016, sui dispositivi di governance e di controllo sui prodotti bancari al dettaglio (ABE/GL/2015/18).
- 3) Il diritto dell'Unione non impone che la ricevibilità, dinanzi a un giudice nazionale, di un'eccezione di illegittimità diretta contro un atto dell'Unione sia subordinata alla condizione che tale atto riguardi direttamente e individualmente il singolo che si avvale di detta eccezione.
- 4) L'esame della terza questione pregiudiziale non ha rivelato alcun elemento atto a inficiare la validità degli orientamenti dell'Autorità bancaria europea, del 22 marzo 2016, sui dispositivi di governance e di controllo sui prodotti bancari al dettaglio (ABE/GL/2015/18).

(¹) GU C 61 del 24.02.2020

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 2 agosto 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus — Finlandia) — A/B

(Causa C-262/21 PPU) (¹)

[Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Ambito di applicazione – Articolo 2, punto 11 – Nozione di «trasferimento illecito o mancato ritorno [illecito] del minore» – Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 – Domanda di ritorno di un minore in tenera età di cui i genitori hanno l'affidamento condiviso – Cittadini di paesi terzi – Trasferimento del minore e della madre verso lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) n. 604/2013 (Dublino III)]

(2021/C 382/04)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein oikeus

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: A

Convenuto: B

Dispositivo

L'articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, deve essere interpretato nel senso che non può costituire un trasferimento illecito o un mancato ritorno illecito, ai sensi di tale disposizione, la situazione in cui uno dei genitori, senza il consenso dell'altro genitore, si trova a dover portare il figlio dal suo Stato di residenza abituale in un altro Stato membro in esecuzione di una decisione di trasferimento adottata dal primo Stato membro sulla base del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, e successivamente a restare nel secondo Stato membro dopo che tale decisione di trasferimento è stata annullata senza, peraltro, che le autorità del primo Stato membro abbiano deciso di riprendere in carico le persone trasferite o di autorizzarne il soggiorno.

(¹) GU C 252 del 28.6.2021.

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 22 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul București — Romania) — SC Mitliv Exim SRL / Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

(Causa C-81/20) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Diritti fondamentali – Principio del ne bis in idem – Cumulo delle sanzioni penali e amministrative – Inapplicabilità – Obblighi fiscali accessori – Interessi su una somma versata dal contribuente nell'ambito di un procedimento penale]

(2021/C 382/05)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul București

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: SC Mitliv Exim SRL

Convenute: Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Dispositivo

Gli articoli 2 e 63 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, dal momento che sono avvenute operazioni imponibili e che l'imposta sul valore aggiunto ad esse relativa è esigibile, un versamento, anche provvisorio, diretto a soddisfare il credito d'imposta corrispondente non può essere considerato come indebito e non può generare interessi a favore del contribuente che l'ha effettuato.

⁽¹⁾ GU C 279 del 24.8.2020.

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 22 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court) — Regno Unito) — Esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso nei confronti di VA

(Causa C-206/20) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d'arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 8, paragrafo 1, lettera c) – Mandato d'arresto europeo emesso dalla procura di uno Stato membro ai fini dell'esercizio dell'azione penale sulla base di una misura privativa della libertà emessa dalla stessa autorità – Assenza di controllo giurisdizionale prima della consegna della persona ricercata – Conseguenze – Tutela giurisdizionale effettiva – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articolo 47)

(2021/C 382/06)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court)

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: VA

Con l'intervento di: Prosecutor of the regional prosecutor's office in Ruse, Bulgaria

Dispositivo

- 1) L'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, letto alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della giurisprudenza della Corte, dev'essere interpretato nel senso che i requisiti inerenti alla tutela giurisdizionale effettiva di cui beneficia una persona nei cui confronti è stato emesso un mandato d'arresto europeo ai fini dell'esercizio dell'azione penale non sono soddisfatti quando sia il mandato d'arresto europeo che la decisione giudiziaria sulla quale quest'ultimo si basa sono emessi da un pubblico ministero che può essere qualificato come «autorità giudiziaria emittente», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, di tale decisione quadro, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, senza che detto mandato d'arresto europeo o detta decisione giudiziaria possano essere oggetto di un controllo giurisdizionale nello Stato membro di emissione prima della consegna della persona ricercata da parte dello Stato membro di esecuzione.

(¹) GU C 262 del 10.8.2020.

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 1° luglio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Pécsi Törvényszék — Ungheria) — Tolnatek Bt./ Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Causa C-636/20) (¹)

(Rinvio pregiudiziale – Codice doganale dell'Unione – Articolo 22, paragrafo 6 – Articolo 29 – Diritto di essere ascoltato – Procedimenti avviati d'ufficio – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte – Assenza di precisazioni in merito alle ragioni che giustificano la necessità di una risposta alla questione pregiudiziale ai fini della statuizione sulla causa principale – Manifesta irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale)

(2021/C 382/07)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Pécsi Törvényszék

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Tolnatek Bt.

Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Dispositivo

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Pécsi Törvényszék (corte di Pécs, Ungheria), con decisione del 30 ottobre 2020, è manifestamente irricevibile.

(¹) GU C 62 del 22.02.2021

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il 16 febbraio 2021 — Deutsche Lufthansa AG / AirHelp Germany GmbH

(Causa C-95/21)

(2021/C 382/08)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Köln (tribunale regionale di Colonia, Germania)

Parti

Resistente: Deutsche Lufthansa AG

Ricorrente: AirHelp Germany GmbH

La causa è stata cancellata dal ruolo della Corte con ordinanza del Presidente della Corte del 17 giugno 2021.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il 5 marzo 2021 —
Deutsche Lufthansa AG/ AirHelp Germany GmbH**

(Causa C-142/21)

(2021/C 382/09)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Köln (Tribunale del Land di Colonia, Germania)

Parti

Ricorrente: Deutsche Lufthansa AG

Convenuta: AirHelp Germany GmbH

Con ordinanza del Presidente della Corte del 18 giugno 2021 è stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo della Corte.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il 22 marzo 2021 —
Deutsche Lufthansa AG/GE**

(Causa C-173/21)

(2021/C 382/10)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Köln (Tribunale del Land di Colonia, Germania)

Parti

Ricorrente: Deutsche Lufthansa AG

Convenuta: GE

Con ordinanza del Presidente della Corte del 14 giugno 2021 è stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo della Corte.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia n° 4 de Castellón de
la Plana (Spagna) il 12 maggio 2021 — Casilda / Banco Cetelem SA**

(Causa C-302/21)

(2021/C 382/11)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia n° 4 de Castellón de la Plana

Parti

Ricorrente: Casilda

Resistente: Banco Cetelem SA

Questioni pregiudiziali

Prima questione pregiudiziale:

- a) Secondo il principio del primato del diritto dell'Unione nel suo ambito di applicazione, in particolare nel campo della disciplina del credito al consumo e dei contratti con i consumatori, si chiede se la conformità con il diritto dell'Unione della giurisprudenza dettata dal Tribunal Supremo (Corte suprema) spagnolo, in qualità di corte superiore, nell'interpretazione e applicazione della Ley de 23 de julio de 1908, sobre nulidad de los contratos de préstamos usurarios (legge del 23 luglio 1908, sulla nullità dei contratti di prestito usurario), quale normativa nazionale, nella misura in cui detta giurisprudenza si estende non solo al piano dell'invalidità del contratto concluso, bensì anche alla definizione dell'«oggetto principale» del contratto di credito al consumo, nella modalità di credito «revolving», e all'adeguatezza del rapporto «qualità/prezzo» del servizio prestato, debba essere valutata «d'ufficio» dal giudice nazionale, o al contrario, come dichiarato dal Tribunal Supremo (Corte suprema) spagnolo, detto dovere di valutare la conformità al diritto dell'Unione e alle sue direttive sia condizionato o subordinato al «petitum» del ricorrente (principio dispositivo), cosicché se si chiede la nullità del contratto di credito al consumo a causa della «sua natura usuraria» con un'azione «unica o principale», in quanto azione derivante da una disposizione nazionale, si deve intendere che il primato del diritto dell'Unione e la sua portata armonizzante «non entrano in gioco», sebbene la giurisprudenza del Tribunal Supremo (Corte suprema) spagnolo, nell'interpretazione e applicazione della citata legge sull'usura, si estenda alla definizione dell'oggetto principale e all'adeguatezza del rapporto qualità/prezzo del credito al consumo, oggetto della controversia che il giudice nazionale è chiamato a risolvere.
- b) Conformemente al suddetto primato e alla portata armonizzante del diritto dell'Unione nell'ambito della disciplina del credito al consumo e della sua contrattazione con i consumatori, considerato che la giurisprudenza stessa del Tribunal Supremo (Corte suprema) spagnolo ha ribadito, in numerose sentenze, che l'«esclusione» prevista all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CE⁽¹⁾, quale norma armonizzata, è stata integralmente recepita nell'ordinamento giuridico spagnolo, per cui non è opportuno che il giudice nazionale effettui un controllo giurisdizionale dei prezzi, considerato che non esiste nell'ordinamento spagnolo una norma giuridica che consenta o preveda, in generale, detto controllo giurisdizionale dei prezzi, ivi compresa la stessa legge sull'usura del 1908, considerato, inoltre, che non è stata valutata l'eventuale mancanza di trasparenza della clausola che determina il prezzo del credito al consumo, si chiede se sia contrario all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE che l'organo giurisdizionale nazionale, in applicazione di una normativa nazionale, la suddetta legge sulla repressione dell'usura del 1908, al di fuori della sua naturale applicazione nell'ambito della dichiarazione di nullità del contratto stipulato, eserciti, a titolo di potere «ex nov[o]», un «controllo giurisdizionale» sull'oggetto principale del contratto che determini, in generale, il prezzo del credito al consumo, inteso con riferimento al suo interesse remunerativo (T.I.N.), o il costo del credito al consumo, inteso con riferimento al suo tasso annuo equivalente (T.A.E.).
- c) Conformemente a quanto esposto in precedenza e considerato il quadro normativo e di armonizzazione stabilito dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con particolare riguardo alle competenze dell'Unione per quanto concerne il funzionamento del mercato interno, si chiede se il controllo effettuato dal giudice nazionale al fine di determinare, in generale, il prezzo o il costo del credito al consumo, senza essere previamente ed espressamente previsto da una norma nazionale, «sia compatibile» con l'articolo 120 TFUE, in relazione ad un'economia di mercato aperta e al principio della libera contrattazione tra le parti.

Seconda questione pregiudiziale:

Conformemente al principio del primato del diritto dell'Unione nell'ambito di armonizzazione di sua competenza, in particolare, nel campo delle direttive che disciplinano il credito al consumo e la contrattazione con i consumatori, considerato che il principio di certezza del diritto costituisce un presupposto necessario per il corretto ed efficace funzionamento del mercato interno del credito al consumo, si chiede se sia contraria a detto principio di certezza del diritto, per il corretto funzionamento del mercato interno del credito al consumo, la limitazione del T.A.E. che può essere imposta, in generale, al consumatore in un contratto di credito al consumo al fine di combattere l'usura, stabilita dal Tribunal Supremo (Corte suprema) spagnolo, sulla base di parametri che non sono oggettivi e precisi, bensì impiegando un mero riferimento approssimativo, in modo da lasciare alla discrezionalità di ciascun organo giurisdizionale nazionale la sua determinazione concreta per la risoluzione della controversia di cui è investito.

⁽¹⁾ Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil (Spagna) il 19 maggio 2021 — Tráficos Manuel Ferrer, S.L. e altri / Daimler AG

(Causa C-312/21)

(2021/C 382/12)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Mercantil n.º 3 de Valencia

Parti

Attori: Tráficos Manuel Ferrer, S.L., Ignacio

Convenuta: Daimler AG

Questioni pregiudiziali

- (i) Se sia compatibile con il diritto al pieno risarcimento del danneggiato da un comportamento anticoncorrenziale di cui all'articolo 101 TFUE, come interpretato dalla giurisprudenza, il regime di cui all'articolo 394.2 della Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC; codice di procedura civile), il quale consente che tale danneggiato sopporti una parte delle spese processuali in funzione dell'importo delle somme pagate indebitamente a titolo di sovrapprezzo e che gli sono restituite a seguito dell'accoglimento parziale della sua domanda di risarcimento, motivato sulla base dell'accertamento dell'esistenza di un'infrazione al diritto della concorrenza e del nesso di causalità della stessa con la produzione di un danno, che effettivamente viene riconosciuto, quantificato e risarcito in esito al procedimento.
- (ii) Se il potere del giudice nazionale di stimare l'ammontare dei danni consenta di quantificarli in modo sussidiario e autonomo, a causa dell'accertamento di una situazione di asimmetria informativa o di difficoltà di quantificazione irrisolvibili che non devono ostacolare il diritto al pieno risarcimento del soggetto danneggiato da una pratica anticoncorrenziale ai sensi dell'articolo 101 TFUE in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta, anche qualora il danneggiato da un'infrazione al diritto della concorrenza, consistente in un cartello che ha generato un sovrapprezzo, abbia avuto nel corso del procedimento accesso ai dati sui quali la stessa convenuta fonda la sua relazione peritale intesa ad escludere l'esistenza di un danno risarcibile.
- (iii) Se il potere del giudice nazionale di stimare l'ammontare dei danni consenta di quantificarli in modo sussidiario e autonomo, a causa dell'accertamento di una situazione di asimmetria informativa o di difficoltà di quantificazione irrisolvibili che non devono ostacolare il diritto al pieno risarcimento del danneggiato da una pratica anticoncorrenziale ai sensi dell'articolo 101 TFUE in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta, anche qualora il danneggiato da un'infrazione al diritto della concorrenza, consistente in un cartello che ha generato un sovrapprezzo, rivolga la sua domanda di risarcimento contro uno dei destinatari della decisione amministrativa, responsabile in solido di tale danno, ma che non ha messo in vendita il prodotto o servizio acquistato dal soggetto danneggiato di cui trattasi.

Impugnazione proposta il 25 maggio 2021 dalla PNB Banka AS avverso l'ordinanza del Tribunale (Decima Sezione) del 12 marzo 2021, causa T-50/20, PNB Banka / BCE

(Causa C-326/21 P)

(2021/C 382/13)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: PNB Banka AS (rappresentante: O. Behrends, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Banca centrale europea (BCE)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— annullare l'ordinanza impugnata;

- annullare, ai sensi dell'articolo 264 TFUE, la decisione della BCE del 19 novembre 2019 con cui quest'ultima si è rifiutata di ingiungere al curatore fallimentare della ricorrente di consentire all'avvocato nominato dal consiglio di amministrazione di quest'ultima l'accesso ai suoi locali, alle informazioni da essa detenute, al suo personale e alle sue risorse;
- qualora la Corte non sia in grado di pronunciarsi sul merito, rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca sul ricorso di annullamento, e
- condannare la BCE a farsi carico delle spese della ricorrente e delle spese dell'impugnazione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell'impugnazione, la ricorrente deduce dodici motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale si sarebbe a torto basato sulla giurisprudenza riguardante ricorsi di soggetti non destinatari contro atti dell'Unione a portata generale per i quali è necessaria la trasposizione o che comportano misure nazionali di esecuzione e applicherebbe tale giurisprudenza alla presente causa, riguardante un ricorso diretto contro un atto individuale dell'Unione che può essere impugnato esclusivamente mediante un ricorso di annullamento ai sensi dell'articolo 263 TFUE e che produce direttamente effetti senza che sia necessaria alcuna attuazione.

Secondo motivo, vertente sul fatto che l'ordinanza violerebbe il principio secondo cui l'accesso alla Corte di giustizia nell'ambito dell'articolo 263 TFUE non può dipendere dagli Stati membri.

Terzo motivo, vertente sul fatto che l'ordinanza impugnata sarebbe incompatibile con la giurisdizione esclusiva della Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 263 TFUE.

Quarto motivo, vertente sul fatto che l'ordinanza impugnata sarebbe incompatibile con il principio secondo cui un ricorso non è effettivo se, per ragioni strutturali, esso è teorico e illusorio.

Quinto motivo, vertente sul fatto che l'ordinanza impugnata violerebbe l'articolo 51 della Carta.

Sesto motivo, vertente sul fatto che l'ordinanza impugnata sarebbe fondata su un'errata riduzione teleologica delle competenze di vigilanza prudenziale della BCE.

Settimo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ometterebbe di considerare che la verifica ai sensi dell'articolo 47 della Carta deve basarsi sul modo in cui l'istituzione dell'Unione in questione agisce effettivamente e non soltanto sulla sua capacità di emettere ordini formali vincolanti nei confronti di terzi.

Ottavo motivo, vertente sul fatto che l'ordinanza impugnata sarebbe fondata su un'errata distinzione tra normativa in materia di vigilanza prudenziale e normativa in materia di insolvenza.

Nono motivo, vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la BCE non disponga della competenza richiesta.

Decimo motivo, vertente sul fatto che l'ordinanza impugnata sarebbe fondata su un'errata presunzione riguardo all'effetto della revoca dell'autorizzazione sulla competenza della BCE.

Undicesimo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la BCE si sia conformata alla sentenza del 5 novembre 2019, BCE e a./Trasta Komerbanka e a. (C-663/17 P, C-665/17 P e C-669/17 P, EU:C:2019:923).

Dodicesimo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale non avrebbe risposto in modo adeguato all'eccezione della ricorrente riguardo al suo diritto di essere ascoltata, all'obbligo di motivazione e al principio del «nemo auditur».

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil nº 17 de Madrid (Spagna) il
27 maggio 2021 — European Superleague Company, S.L. / Unione Europea delle Federazioni
Calcistiche (UEFA) y Fédération internationale de football association (FIFA)**

(Causa C-333/21)

(2021/C 382/14)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Mercantil nº 17 de Madrid

Parti

Ricorrente: European Superleague Company, S.L.

Resistenti: Unione Europea delle Federazioni Calcistiche (UEFA) y Fédération internationale de football association (FIFA)

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 102 TFUE debba essere interpretato nel senso che vieta un abuso di posizione dominante in base al quale la FIFA e la UEFA stabiliscono nei loro statuti (in particolare, agli articoli 22 e da 71 a 73 dello statuto della FIFA, agli articoli 49 e 51 dello statuto della UEFA, nonché in qualsiasi articolo analogo contenuto negli statuti delle federazioni membri e delle leghe nazionali) che è richiesta una previa autorizzazione da parte di tali enti, ai quali è stata attribuita la competenza esclusiva di organizzare o autorizzare competizioni internazionali per club in Europa, affinché un'entità terza istituisca una nuova competizione paneuropea per club come la Superlega, in particolare, quando non esiste una procedura regolamentata sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, e tenuto conto del possibile conflitto di interessi che interessa la FIFA e la UEFA.
- 2) Se l'articolo 101 TFUE debba essere interpretato nel senso che vieta alla FIFA e alla UEFA di imporre nei loro statuti (in particolare agli articoli 22 e da 71 a 73 dello statuto della FIFA, agli articoli 49 e 51 dello statuto della UEFA, nonché in qualsiasi articolo di analogo contenuto negli statuti delle federazioni membri e delle leghe nazionali) una previa autorizzazione da parte di tali enti, ai quali è stata attribuita la competenza esclusiva di organizzare o autorizzare competizioni internazionali in Europa, affinché un'entità terza possa istituire una competizione paneuropea per club come la Superlega, in particolare, quando non esiste una procedura regolamentata sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, e tenuto conto del possibile conflitto di interessi che interesserebbe la FIFA e la UEFA.
- 3) Se gli articoli 101 e/o 102 debbano essere interpretati nel senso che vietano un'azione da parte della FIFA, della UEFA, delle loro federazioni che ne sono membri e/o delle leghe nazionali diretta a minacciare l'adozione di sanzioni contro i club che partecipano alla Superlega e/o i loro giocatori per la dissuasione che potrebbero generare. Se, qualora siano adottate le sanzioni di esclusione da competizioni o di divieto di [OR 30] partecipare a partite delle squadre nazionali, tali sanzioni, senza essere fondate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, costituiscono una violazione degli articoli 101 e/o 102 del TFUE.
- 4) Se gli articoli 101 e/o 102 TFUE debbano essere interpretati nel senso che sono con essi incompatibili le disposizioni degli articoli 67 e 68 dello statuto della FIFA in quanto identificano la UEFA e le federazioni nazionali che ne sono membri come «proprietari originali di tutti i diritti derivanti dagli incontri (...) sotto la rispettiva giurisdizione», privando i club partecipanti e qualsiasi altro organizzatore di competizioni alternative della titolarità originaria di tali diritti, assumendosi la responsabilità esclusiva della loro commercializzazione.
- 5) Se, qualora la FIFA e la UEFA, quali entità a cui è attribuita la competenza esclusiva di organizzare e autorizzare competizioni internazionali di club calcistici in Europa, vietassero o si opponessero, sulla base delle suddette disposizioni dei loro statuti, allo sviluppo della Superlega, l'articolo 101 TFUE debba essere interpretato nel senso che tali restrizioni alla concorrenza potrebbero beneficiare dell'eccezione stabilita in detta disposizione, dato che la produzione è circoscritta in maniera sostanziale, la comparsa sul mercato di prodotti alternativi a quelli offerti dalla FIFA/UEFA è protetta e l'innovazione è limitata, precludendo formati e modalità ulteriori, eliminando la concorrenza potenziale nel mercato e limitando la scelta del consumatore. Se siffatta restrizione trarrebbe vantaggio da una giustificazione obiettiva che consenta di ritenere che non vi sia abuso di posizione dominante ai sensi dell'articolo 102 TFUE.
- 6) Se gli articoli 45, 49, 56 e/o 63 TFUE debbano essere interpretati nel senso che una disposizione come quella contenuta negli statuti della FIFA e della UEFA (in particolare gli articoli 22 e da 71 a 73 dello statuto della FIFA, gli articoli 49 e 51 dello statuto della UEFA, nonché qualsiasi altro articolo analogo contenuto negli statuti delle federazioni membri e delle leghe nazionali) costituisce una restrizione contraria ad alcune delle libertà fondamentali sancite in tali disposizioni, richiedendo una previa autorizzazione di tali enti per l'istituzione da parte di un operatore economico di uno Stato membro di una competizione per club paneuropea come la Superlega.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia n° 10 Bis de Sevilla
(Spagna) il 27 maggio 2021 — Vicente / Delia**

(Causa C-335/21)

(2021/C 382/15)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia n° 10 Bis de Sevilla

Parti

Ricorrente: Vicente

Convenuta: Delia

Questioni pregiudiziali

- 1) Se sia conforme alla direttiva 93/13 ⁽¹⁾ e al principio di effettività della stessa, in relazione al diritto a un ricorso effettivo ai sensi dell'articolo 47 della Carta, un procedimento sommario d'ingiunzione di pagamento degli onorari, esperito da un avvocato, che non consente al giudice di valutare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole contenute nel contratto stipulato con un consumatore, considerato che tale procedimento non prevede l'intervento del giudice in alcuna fase del suo svolgimento, tranne nel caso in cui il cliente si opponga a tale ingiunzione e successivamente una delle parti presenti un ricorso avverso la decisione definitiva del cancelliere.
- 2) Se sia conforme alla direttiva 93/13 e al principio di effettività della stessa, in relazione al diritto a un ricorso effettivo ai sensi dell'articolo 47 della Carta, che l'eventuale controllo in merito al carattere abusivo operato dal giudice, d'ufficio o su istanza di parte, in questo tipo di procedimento, di natura sommaria, sia effettuato nell'ambito di un ricorso facoltativo per revisione avverso la decisione emanata da un organo non giurisdizionale, quale il cancelliere, che deve limitarsi, in linea di principio, esclusivamente a ciò che è stato oggetto della decisione e che non consente l'acquisizione di prove che non siano documenti già prodotti dalle parti.
- 3) Se una clausola contenuta in un contratto tra un avvocato e un consumatore, come quella di cui trattasi, che prevede il pagamento di onorari nel caso specifico in cui il cliente rinunci agli atti del procedimento giurisdizionale prima della sua conclusione o raggiunga un accordo con l'istituto di credito, all'insaputa o contro il parere dello studio legale, debba essere considerata come rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, trattandosi di una clausola principale relativa all'oggetto del contratto, nella fattispecie il prezzo.
- 4) In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se tale clausola, che fissa gli onorari mediante il rinvio al tariffario di un ordine forense, che stabilisce norme diverse da applicare a seconda di ciascun caso specifico e di cui non è stata fatta alcuna menzione nelle informazioni preliminari, possa essere considerata chiara e comprensibile ai sensi del summenzionato articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13.
- 5) In caso di risposta negativa alla precedente questione, se si possa considerare una pratica commerciale sleale, ai sensi della direttiva 2005/29 ⁽²⁾, l'inserzione di una clausola come quella controversa in un contratto concluso tra un avvocato e un consumatore, che fissa gli onorari dell'avvocato mediante il semplice rinvio a un tariffario di un ordine forense, che stabilisce norme diverse da applicare a seconda di ciascun caso specifico e di cui non è stata fatta alcuna menzione né nell'offerta commerciale, né nelle informazioni preliminari.

⁽¹⁾ Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

⁽²⁾ Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (GU 2005, L 149, pag. 22).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação do Porto (Portogallo) il
4 giugno 2021 – ING Luxembourg SA / VX**

(Causa C-346/21)

(2021/C 382/16)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal da Relação do Porto

Parti

Ricorrente: ING Luxembourg SA

Convenuta: VX

Questioni pregiudiziali

- Se l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1393/2007 ⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che possa considerarsi valida, nei termini e nelle circostanze del presente procedimento, la notificazione mediante lettera raccomandata ad una società avente sede in un altro Stato membro, senza utilizzare il formulario contenuto nell'allegato II del regolamento n. 1393/2007.
- Se il regolamento (CE) n. 1393/2007 e i principi di diritto dell'Unione ad esso sottesi debbano essere interpretati nel senso che ostano all'applicazione dell'articolo 191, paragrafo 2, del Código de Processo Civil Português (codice di procedura civile portoghese) al caso di specie, nella misura in cui tale disposizione prevede che l'invocazione della nullità della notificazione debba essere realizzata entro un determinato termine (il termine previsto per presentare opposizioni).

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti) e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU 2007 L 324, p. 79).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 14 giugno
2021 — R.T. / Hauptzollamt Hamburg**

(Causa C-368/21)

(2021/C 382/17)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: R.T.

Resistente: Hauptzollamt Hamburg

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli articoli 30 e 60 della direttiva 2006/112/CE ⁽¹⁾ debbano essere interpretati nel senso che, ai fini dell'IVA, il luogo di importazione di un mezzo di trasporto immatricolato in un paese terzo e introdotto nell'Unione in violazione di norme doganali si trova nello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione doganale e in cui il mezzo di trasporto è stato utilizzato per la prima volta come tale nell'Unione, oppure nel senso che detto luogo di importazione si trova nello Stato membro in cui la persona che ha commesso l'infrazione doganale risiede e utilizza il veicolo.

- 2) Nel caso in cui il luogo di importazione sia in uno Stato membro diverso dalla Germania: se sia contrario alla direttiva 2006/112, e in particolare ai suoi articoli 30 e 60, il fatto che una disposizione di uno Stato membro dichiarati l'articolo 87, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 ⁽²⁾ applicabile mutatis mutandis all'IVA all'importazione.

(1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

(2) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU 2013, L 269, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 17 giugno 2021 — Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland KdÖR

(Causa C-372/21)

(2021/C 382/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente in cassazione: Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland KdÖR

Amministrazione resistente: Bildungsdirektion für Vorarlberg

Questioni pregiudiziali

1. Se, alla luce dell'articolo 17 TFUE, rientri nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione e, in particolare, dell'articolo 56 TFUE, una situazione in cui un'associazione religiosa riconosciuta e stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea chieda, in un altro Stato membro, sovvenzioni a favore di una scuola privata da essa riconosciuta come confessionale e che viene gestita in tale altro Stato membro da un'associazione registrata in detto Stato membro conformemente al diritto dello stesso.

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

2. Se l'articolo 56 TFUE debba essere interpretato nel senso che osta a una disposizione nazionale che prevede, come condizione per la sovvenzione di scuole private confessionali, che il richiedente sia riconosciuto come chiesa o associazione religiosa dal diritto nazionale.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Mons (Belgio) il 24 giugno 2021— Ryanair DAC / Happy Flights Srl

(Causa C-386/21)

(2021/C 382/19)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Mons

Parti

Appellante: Ryanair DAC

Appellata: Happy Flights Srl, già Happy Flights Sprl

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 7, punto 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione) ⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso che la nozione di «materia contrattuale», ai sensi di tale disposizione, includa l'azione risarcitoria, intentata sulla base del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, 11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 ⁽²⁾, da parte di una società di recupero crediti, soggetto terzo rispetto al contratto di trasporto aereo, che fa valere la sua qualità di cessionario del credito del passeggero, anche se tale società non prova di essere subentrata in tutti i diritti e gli obblighi del contraente originario.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se gli articoli 7, punto 1, lettera a) e 7, punto 1, lettera b) del regolamento n. 1215/2012, debbano essere interpretati nel senso che il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è quello dell'esecuzione del contratto di trasporto aereo, ossia il luogo di partenza o di arrivo del volo o, se del caso, un altro luogo.

⁽¹⁾ GU 2012, L 351, pag. 1.

⁽²⁾ GU 2004, L 46, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Erfurt (Germania) il 23 giugno 2021 — A / B

(Causa C-388/21)

(2021/C 382/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Erfurt

Parti

Ricorrente: A

Convenuto: B

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli articoli 18, paragrafo 1, 26, paragrafo 1, 46 della direttiva 2007/46/CE ⁽¹⁾, in combinato disposto con gli articoli 4, 5 e 13 del regolamento (CE) n. 715/2007 ⁽²⁾, abbiano lo scopo di, e intendano, tutelare gli interessi dei singoli acquirenti di veicoli a motore e il loro patrimonio. Se sia parimenti tutelato l'interesse del singolo acquirente di un veicolo a non acquistare un veicolo non conforme alle prescrizioni del diritto dell'Unione e che sia, in particolare, dotato di un impianto di manipolazione vietato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del citato regolamento.
- 2) Se il diritto dell'Unione, in particolare il principio di effettività e i diritti fondamentali dell'Unione, nonché i diritti specifici della natura, conferisca all'acquirente di un veicolo un diritto al risarcimento basato sul diritto civile nei confronti del costruttore del veicolo per qualsiasi condotta illecita — colposa o dolosa — di quest'ultimo in rapporto all'immissione in commercio di un veicolo dotato di un impianto di manipolazione vietato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007.

⁽¹⁾ Direttiva 2007/46/EG del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinate a tali veicoli (direttiva quadro) (GU 2007, L 263, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU 2007, L 171, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht München I (Germania) il 29 giugno 2021 — KT, NS / FTI Touristik GmbH

(Causa C-396/21)

(2021/C 382/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht München I

Parti del procedimento principale

Ricorrenti: KT, NS

Resistente: FTI Touristik GmbH

Questione pregiudiziale

Se le misure restrittive adottate a causa di una malattia infettiva diffusa nel luogo di destinazione del viaggio costituiscano un difetto di conformità ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2302⁽¹⁾ anche qualora, in ragione del carattere pandemico della diffusione di detta malattia, tali misure restrittive siano state adottate tanto nel luogo di residenza del viaggiatore quanto in altri Stati.

⁽¹⁾ Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (GU 2015, L 326, pag 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 28 giugno 2021 —
Conseil national des barreaux, Conférence des bâtonniers, Ordre des avocats du barreau de Paris /
Premier ministre, Ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance**

(Causa C-398/21)

(2021/C 382/22)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrenti: Conseil national des barreaux, Conférence des bâtonniers, Ordre des avocats du barreau de Paris

Resistenti: Premier ministre, Ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance

Questioni pregiudiziali

Se l'articolo 8 *bis ter*, paragrafo 5, della direttiva 2011/16/UE⁽¹⁾:

— violi il diritto a un equo processo, garantito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, poiché non esclude, in linea di principio, gli avvocati che intervengono nel quadro di una funzione giurisdizionale dal novero degli intermediari tenuti a fornire all'amministrazione fiscale le informazioni necessarie ai fini della notifica di un meccanismo fiscale transnazionale o tenuti a notificare detto obbligo a un altro intermediario;

- violi i diritti al rispetto della corrispondenza e della vita privata, garantiti dall'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, poiché non esclude, in linea di principio, gli avvocati che intervengono per compiere una valutazione della situazione giuridica del proprio cliente dal novero degli intermediari tenuti a fornire all'amministrazione fiscale le informazioni necessarie ai fini della notifica di un meccanismo fiscale transnazionale o tenuti a notificare detto obbligo a un altro intermediario.

(¹) Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU 2011, L 64, pag. 1).

Impugnazione proposta il 6 luglio 2021 dal Consiglio dell'Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 21 aprile 2021, causa T-322/19, El-Qaddafi / Consiglio

(Causa C-413/21 P)

(2021/C 382/23)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: V. Piessevaux, M. Bishop, agenti)

Altra parte nel procedimento: Aisha Muammer Mohamed El-Qaddafi

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia

- annullare l'impugnata sentenza del Tribunale;
- pronunciarsi in via definitiva sulle questioni oggetto della presente impugnazione e respingere il ricorso della ricorrente in primo grado;
- e
- condannare la ricorrente in primo grado alle spese derivanti dalla presente impugnazione e dalla causa T-322/19.

Motivi e principali argomenti

Il Consiglio sostiene che il Tribunale è incorso in errori nella sentenza impugnata, pronunciata nella causa T-322/19, riguardo ai seguenti aspetti:

- primo motivo: violazione dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e dell'articolo 36, in combinato disposto con l'articolo 53, primo paragrafo, dello Statuto della Corte di giustizia ed errata interpretazione della decisione (PESC) del Consiglio 2015/1333 (¹);
- secondo motivo: errata interpretazione degli articoli 8, paragrafo 1, e 9, paragrafo 1, della decisione del Consiglio 2015/1333 e dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento del Consiglio 2016/44 (²);
- terzo motivo: il Tribunale ha snaturato gli argomenti del Consiglio, ha violato il principio della fiducia dovuta alle risultanze degli atti processuali, ha interpretato erroneamente la decisione del Consiglio 2015/1333 e il regolamento del Consiglio 2016/44 e ha violato l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
- quarto motivo: il Tribunale ha snaturato gli elementi di prova, ha violato il principio della fiducia dovuta alle risultanze dei documenti e degli atti processuali, ha violato l'articolo 36, in combinato disposto con l'articolo 53, primo paragrafo, dello Statuto della Corte di giustizia, e ha violato l'articolo 263 TFUE e l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali.

(¹) Decisione (PESC) del Consiglio 2015/1333 del 31 luglio 2015 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC (GU 2015, L 206, pag. 34).

(²) Regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 (GU 2016, L 12, pag. 1).

Impugnazione proposta il 16 luglio 2021 dalla Ryanair DAC avverso la sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 19 maggio 2021, causa T-628/20, Ryanair / Commissione (Spagna; Covid-19)

(Causa C-441/21 P)

(2021/C 382/24)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair DAC (rappresentanti: V. Blanc, E. Vahida e F.-C. Lapr votte, avocats, S. Rating, abogado, e I. G. Metaxas-Maranghidis, dikigoros)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Regno di Spagna, Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata;
- dichiarare nulla, ai sensi degli articoli 263 TFUE e 264 TFUE, la decisione C(2020) 5414 final della Commissione, del 31 luglio 2020, relativa all'aiuto di Stato SA.57659 (2020/N) Spagna — COVID-19 — Fondo di ricapitalizzazione; e
- condannare la Commissione a farsi carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla Ryanair, e condannare le parti intervenienti in primo grado e nel presente procedimento di impugnazione (se del caso) a farsi carico delle loro spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell'impugnazione, la ricorrente deduce sei motivi.

Primo motivo: il Tribunale   incorso in un errore di diritto nel respingere l'argomento della ricorrente secondo cui sarebbe stato ingiustificatamente violato il principio di non discriminazione.

Secondo motivo: il Tribunale   incorso in un errore di diritto e ha snaturato i fatti per quanto riguarda l'argomento della ricorrente relativo alla violazione della libert  di stabilimento e della libera prestazione dei servizi.

Terzo motivo: il Tribunale   incorso in un errore di diritto e ha manifestatamente snaturato i fatti nel respingere il motivo della ricorrente relativo all'errata applicazione del bilanciamento.

Quarto motivo: il Tribunale   incorso in un errore di diritto e ha commesso un errore manifesto di valutazione nel qualificare l'aiuto come regime di aiuti.

Quinto motivo: il Tribunale   incorso in un errore di diritto e ha manifestatamente snaturato i fatti per quanto riguarda il mancato avvio di un procedimento di indagine formale da parte della Commissione.

Sesto motivo: il Tribunale   incorso in un errore di diritto e ha manifestatamente snaturato i fatti relativamente al difetto di motivazione da parte della Commissione.

Impugnazione proposta il 15 luglio 2021 da ITD, Brancheorganisation for den danske vejgodstransport A/S, Danske Fragtmænd A/S avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 5 maggio 2021, causa T-561/18, ITD e Danske Fragtmænd/Commissione

(Causa C-442/21 P)

(2021/C 382/25)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: ITD, Brancheorganisation for den danske vejgodstransport A/S, Danske Fragtmænd A/S (rappresentante: L. Sandberg- Mørch, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Jørgen Jensen Distribution A/S, Dansk Distribution A/S, Regno di Danimarca

Conclusioni dei ricorrenti

I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del 5 maggio 2021 del Tribunale nella causa T-561/18 nella parte in cui ha respinto i motivi dedotti dalle ricorrenti, secondo cui la Commissione aveva incontrato serie difficoltà nel dichiarare che la compensazione per l'obbligo di servizio postale universale (in prosieguo: l'«OSU») costituiva un aiuto compatibile; la Commissione si era trovata di fronte a gravi difficoltà nel dichiarare che la garanzia dello Stato era un aiuto esistente ed essa aveva incontrato serie difficoltà anche nella propria valutazione dell'erronea ripartizione dei costi;
- condannare la resistente a farsi carico delle proprie spese e delle spese delle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

1. In primo luogo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto ed ha snaturato i fatti nel decidere che la Commissione non aveva incontrato serie difficoltà nell'escludere dal CNE [costo netto evitato] i vantaggi immateriali (consistenti nella reputazione dell'impresa e nella sua presenza capillare sul territorio) di cui la Post Danmark beneficiava in conseguenza dell'OSU.
2. In secondo luogo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel decidere che la Commissione non aveva incontrato serie difficoltà allorché essa aveva dichiarato che l'aiuto era compatibile in base alla disciplina SIEG [servizi di interesse economico generale] per l'adempimento dell'obbligo di fornitura del servizio universale, ma successivamente aveva autorizzato l'aiuto per le spese di licenziamento del personale nel quadro della riconversione/ristrutturazione della Post Danmark.
3. In terzo luogo, il Tribunale ha violato gli articoli 107, paragrafo 1, e 108, paragrafo 2, TFUE, incorrendo in un errore di diritto nel dichiarare che la Commissione non si è trovata in gravi difficoltà nel concludere che l'imputazione eccessiva, da parte della Post Danmark, di costi comuni a conto dell'OSU, non costituiva un aiuto di Stato.

I ricorrenti sostengono che l'erronea conclusione raggiunta dal Tribunale si basa su due errori di diritto, ai quali corrispondono due motivi secondari:

- a. Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel ritenere che l'articolo 4, paragrafo 4, lettera c), della regolamentazione contabile del 2006 e l'articolo 4, paragrafo 3, lettera c) della regolamentazione contabile del 2011 fossero soltanto un'applicazione specifica dei principi sanciti all'articolo 4, paragrafo 4, lettera a) e all'articolo 4, paragrafo 4, lettera b) delle regolamentazioni contabili del 2006 e del 2011.
- b. Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel ritenere che l'adeguatezza della ripartizione dei costi comuni effettuata dalla Post Danmark fosse comprovata dal fatto che la contabilità della Post Danmark era stata sottoposta a regolari audit.

Ricorso proposto il 16 luglio 2021 — Commissione europea / Irlanda

(Causa C-444/21)

(2021/C 382/26)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Hermes e M. Noll-Ehlers, agenti)

Convenuta: Irlanda

Conclusioni della ricorrente:

- Dichiarare che l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'articolo 4, paragrafo 4, e dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ⁽¹⁾ (in prosieguo: la «direttiva»), in quanto
 - ha omesso di designare, il più rapidamente possibile e entro un termine massimo di sei anni, come zone speciali di conservazione (ZSC) 217 siti tra i 423 siti di importanza comunitaria nella regione biogeografica atlantica nel suo territorio che erano stati elencati nella decisione della Commissione 2004/813/CE del 7 dicembre 2004 ⁽²⁾, aggiornata dalla decisione della Commissione 2008/23/CE del 12 novembre 2007 ⁽³⁾ e dalla decisione della Commissione 2009/96/CE del 12 dicembre 2008 ⁽⁴⁾;
 - ha omesso di adottare obiettivi dettagliati di conservazione specifici per ciascun sito in relazione a 140 dei 423 siti elencati nelle succitate decisioni della Commissione;
 - ha omesso di stabilire le necessarie misure di conservazione corrispondenti alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II per tutti i 423 siti elencati nelle suddette decisioni della Commissione.
- condannare l'Irlanda alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ritiene che l'Irlanda abbia omesso di istituire e gestire la propria rete Natura 2000 conformemente ai requisiti giuridici indicati nella direttiva.

In primo luogo, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva, in quanto non ha designato come ZSC, il più rapidamente possibile e entro un termine massimo di sei anni, tutti i 423 siti elencati nelle succitate decisioni della Commissione. Tale omissione riguardava 217 siti alla scadenza del termine fissato dal parere motivato complementare.

In secondo luogo, l'Irlanda non si è conformata all'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva, in quanto non ha adottato obiettivi di conservazione specifici per ciascun sito in riferimento a tutti i 423 siti di cui trattasi. Tale omissione riguardava 140 siti alla scadenza del termine fissato dal parere motivato complementare.

In terzo luogo, l'Irlanda non ha stabilito le necessarie misure di conservazione corrispondenti alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva, per i 423 siti interessati da tale inadempimento. La prassi seguita dall'Irlanda in relazione alle misure di conservazione ha determinato una situazione in cui, alla scadenza del termine fissato dal parere motivato complementare, nessuno dei 423 siti interessati da tale inadempimento beneficiava di misure di conservazione conformi ai requisiti giuridici dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva. Per molti dei siti erano del tutto insussistenti le misure di conservazione. Altri siti presentavano misure di conservazione soltanto per un sottoinsieme dei tipi pertinenti di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti in maniera significativa nei siti. Inoltre un numero considerevole di siti era privo di misure di conservazione basate su obiettivi di conservazione specifici per ciascun sito chiaramente definiti. Oltre a ciò, l'Irlanda non si è neppure conformata, in maniera generale e continuata, all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva, giacché ha adottato misure di conservazione che non sono sufficientemente precise e dettagliate e che non trattano tutte le pressioni e minacce significative.

⁽¹⁾ GU 1992, L 206, pag. 7.

⁽²⁾ 2004/813/CE: decisione della Commissione, del 7 dicembre 2004, che stabilisce, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l'elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica (GU 2004 L 387, pag. 1).

⁽³⁾ 2008/23/CE: decisione della Commissione, del 12 novembre 2007, che stabilisce, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, un primo elenco aggiornato di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica (GU 2008 L 12, pag. 1).

⁽⁴⁾ 2009/96/CE: decisione della Commissione, del 12 dicembre 2008, che adotta, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, un secondo elenco aggiornato di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica (GU 2009 L 43, pag. 466).

Impugnazione proposta il 22 luglio 2021 da Engie Global LNG Holding Sàrl, Engie Invest International SA, Engie SA avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 12 maggio 2021, cause T-516/18 e T-525/18, Granducato di Lussemburgo e a. / Commissione

(Causa C-454/21 P)

(2021/C 382/27)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Engie Global LNG Holding Sàrl, Engie Invest International SA, Engie SA (rappresentanti: C. Rydzynski, B. Le Bret, M. Struys, F. Pili, avocats)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- dichiarare la presente impugnazione ricevibile e fondata;
- annullare la sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 12 maggio 2021 nelle cause riunite T-516/18 e T-525/18, Lussemburgo e Engie Global LNG Holding e a. / Commissione;
- statuire definitivamente sul merito conformemente all'articolo 61 dello Statuto della Corte e, in via principale, accogliere le conclusioni depositate dall'Engie in primo grado o, in via subordinata, annullare l'articolo 2 della decisione (UE) 2019/421 della Commissione, del 20 giugno 2018, relativa all'aiuto di Stato SA.44888 (2016/C) (ex 2016/NN) attuato dal Lussemburgo a favore dell'Engie (GU 2019, L 78, pag. 1), nella parte in cui essa ordina il recupero dell'aiuto;
- in via ulteriormente subordinata, rinviare la causa al Tribunale;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell'impugnazione, l'Engie Global LNG Holding, l'Engie Invest International e l'Engie deducono tre motivi.

Secondo le ricorrenti, il Tribunale avrebbe commesso errori di diritto e travisato i fatti nel definire il quadro di riferimento ristretto laddove (i) ha escluso la direttiva sulle società madri e figlie nella definizione di tale quadro di riferimento; (ii) ha stabilito un collegamento tra gli articoli 164 e 166 della legge sull'imposta sul reddito in Lussemburgo; (iii) ha considerato che gli accrescimenti sul prestito ZORA costituissero distribuzioni di utili; e (iv) ha ritenuto che le decisioni anticipate in materia fiscale in questione conferissero un vantaggio selettivo.

Inoltre, il Tribunale avrebbe commesso errori di diritto e travisato i fatti riguardo alla dimostrazione dell'esistenza di un vantaggio selettivo con riferimento alla disposizione lussemburghese relativa all'abuso del diritto (i) a proposito del quadro di riferimento utilizzato; (ii) nell'individuazione di un vantaggio selettivo; e (iii) nell'interpretazione del diritto lussemburghese.

Sulla base dei motivi primo e secondo, le ricorrenti concludono che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel rigettare gli argomenti da esse sviluppati nell'ambito del ricorso di annullamento in merito alla competenza limitata della Commissione ai sensi degli articoli 2, 3, 4 e 5 TFUE, relativi alla ripartizione delle competenze tra l'Unione europea e gli Stati membri, in combinato disposto con gli articoli da 113 a 117 TFUE.

Infine, il recupero dell'aiuto ordinato dal Tribunale sarebbe contrario ai principi di certezza del diritto e legittimo affidamento.

Impugnazione proposta il 2 agosto 2021 da China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products, Cangzhou Qinghong Foundry Co. Ltd, Botou City Qinghong Foundry Co. Ltd, Lingshou County Boyuan Foundry Co. Ltd, Handan Qunshan Foundry Co. Ltd, Heping Cast Co. Ltd Yi County, Hong Guang Handan Cast Foundry Co. Ltd, Shanxi Yuansheng Casting and Forging Industrial Co. Ltd, Botou City Wangwu Town Tianlong Casting Factory, Tangxian Hongyue Machinery Accessory Foundry Co. Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 19 maggio 2021, causa T-254/18, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products e a. / Commissione

(Causa C-478/21 P)

(2021/C 382/28)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products (CCCME), Cangzhou Qinghong Foundry Co. Ltd, Botou City Qinghong Foundry Co. Ltd, Lingshou County Boyuan Foundry Co. Ltd, Handan Qunshan Foundry Co. Ltd, Heping Cast Co. Ltd Yi County, Hong Guang Handan Cast Foundry Co. Ltd, Shanxi Yuansheng Casting and Forging Industrial Co. Ltd, Botou City Wangwu Town Tianlong Casting Factory, Tangxian Hongyue Machinery Accessory Foundry Co. Ltd (rappresentanti: R. Antonini, avvocato, E. Monard e B. Maniatis, avocats)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, EJ Picardie, Fondatel Lecomte, Fonderies Dechaumont, Fundiciones de Odena, SA, Heinrich Meier Eisengießerei GmbH & Co. KG, Saint-Gobain Construction Products UK Ltd, Saint-Gobain Pam, Ulefos Oy

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata;
- accogliere le conclusioni formulate dalle ricorrenti dinanzi al Tribunale e annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2018/140 della Commissione, del 29 gennaio 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari della Repubblica popolare cinese e chiude l'inchiesta sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari dell'India (¹), nella parte in cui esso riguarda la CCCME, le singole società e i membri interessati; e
- condannare la Commissione alle spese del procedimento sostenute dinanzi al Tribunale e alla Corte di giustizia, incluse quelle delle ricorrenti, e condannare le intervenienti a sostenere le proprie spese.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale sarebbe incorso in errore nel non rilevare una violazione dell'articolo 3, paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7, del regolamento di base (²) e del principio di buona amministrazione in relazione ai dati relativi alle importazioni.

Secondo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale sarebbe incorso in errore per non aver accertato una violazione dell'articolo 3, paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7, del regolamento di base e del principio di buona amministrazione, in quanto gli accertamenti attinenti al pregiudizio e al nesso di causalità non si sono basati su prove oggettive né su un esame obiettivo.

Terzo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che non fosse necessaria un'analisi per segmento al fine di adempiere agli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base.

Quarto motivo, vertente sul fatto che il Tribunale sarebbe incorso in errore nel non accertare alcuna violazione degli articoli 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base in relazione alla mancanza di sottoquotazione per una parte delle vendite dell'Unione.

Quinto motivo, vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe applicato un criterio giuridico erroneo nel dichiarare parzialmente irricevibile il terzo motivo di ricorso. Il Tribunale sarebbe incorso in errore nel non rilevare una violazione degli articoli 6, paragrafo 7, 19, paragrafi 1 e 2, 20, paragrafi 2 e 4, del regolamento di base, nonché dei diritti della difesa per quanto riguarda l'obbligo di rivelare fatti e considerazioni essenziali.

⁽¹⁾ GU 2018, L 25, pag. 6.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21).

Ordinanza del presidente della Corte del 25 giugno 2021 — Commission européenne / République portugaise

(Causa C-345/20) ⁽¹⁾

(2021/C 382/29)

Lingua processuale: il portoghese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 329 del 5.10.2020.

Ordinanza del presidente della Corte del 17 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln — Germania) — Deutsche Lufthansa AG / LE

(Causa C-629/20) ⁽¹⁾

(2021/C 382/30)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 72 dell'1.3.2021

Ordinanza del presidente della Corte del 21 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln — Germania) — AX / Deutsche Lufthansa AG

(Causa C-9/21) ⁽¹⁾

(2021/C 382/31)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 88 del 15.3.2021

Ordinanza del presidente della Corte del 29 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Hamburg -Germania) — flightright GmbH / Ryanair DAC

(Causa C-37/21) ⁽¹⁾

(2021/C 382/32)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 163 del 3.5.2021.

**Ordinanza del presidente della Corte del 18 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Landgericht Köln — Germania) — Deutsche Lufthansa AG / BC**

(Causa C-106/21) ⁽¹⁾

(2021/C 382/33)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 182 del 10.5.2021

**Ordinanza del presidente della Corte del 24 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Landgericht Düsseldorf — Germania) — Nokia Technologies Oy / Daimler AG, in
presenza di: Continental Automotive GmbH e.a.**

(Causa C-182/21) ⁽¹⁾

(2021/C 382/34)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 252 del 28.6.2021

TRIBUNALE

Ordinanza del Tribunale del 12 luglio 2021 — Ryanair e Laudamotion/Commissione

(Causa T-866/19) ⁽¹⁾

[«Ricorso di annullamento – Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 1008/2008 – Norme di distribuzione del traffico aereo tra gli aeroporti di Schiphol e di Lelystad – Priorità nell'assegnazione di bande orarie presso l'aeroporto di Lelystad – Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione – Assenza di incidenza individuale – Irricevibilità»]

(2021/C 382/35)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Ryanair DAC (Swords, Irlanda), Laudamotion GmbH (Schwechat, Austria) (rappresentanti: E. Vahida e I.-G. Metaxas-Maranghidis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci e W. Mölls, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2019/1585 della Commissione, del 24 settembre 2019, relativa all'istituzione di norme di distribuzione del traffico per gli aeroporti di Amsterdam Schiphol e Amsterdam Lelystad ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2019, L 246, pag. 24).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Non occorre più statuire sulla domanda di intervento del Regno dei Paesi Bassi.
- 3) La Ryanair DAC e la Laudamotion GmbH sono condannate a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 4) Il Regno dei Paesi Bassi sopporterà le proprie spese relative alla domanda di intervento.

⁽¹⁾ GU C 68 del 2.3.2020.

Ordinanza del Tribunale del 14 luglio 2021 — AI/ECDC

(Causa T-79/20) ⁽¹⁾

(«Ricorso di annullamento e per risarcimento danni – Funzione pubblica – Personale dell'ECDC – Molestie psicologiche – Articolo 12 bis dello Statuto – Lesione dell'onore – Domanda d'assistenza – Articolo 24 dello Statuto – Rigetto della domanda – Diritto di essere ascoltato – Assenza di un inizio di prova – Dovere di diligenza – Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente privo di ogni fondamento in diritto»)

(2021/C 382/36)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: AI (rappresentanti: L. Levi e A. Champetier, avvocate)

Convenuto: Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (rappresentanti: A. Iber e J. Mannheim, agenti, assistiti da D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all'annullamento della decisione dell'ECDC del 5 aprile 2019, che respinge la domanda di assistenza proposta dal ricorrente il 10 aprile 2018 e, nei limiti del necessario, della decisione dell'ECDC del 4 novembre 2019, che respinge il reclamo diretto contro la decisione del 5 aprile 2019 e, dall'altro, diretta al risarcimento del danno che egli avrebbe subito.

Dispositivo

- 1) Le recours est rejeté.
- 2) AI è condannato alle spese.

(¹) GU C 129 del 20.4.2020.

Ordinanza del Tribunale del 15 luglio 2021 — Roxtec/EUIPO — Wallmax (Rappresentazione di un quadrato arancione contenente sette cerchi neri concentrici)

(Causa T-455/20) (¹)

[«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell'Unione europea figurativo che rappresenta un quadrato arancione contenente sette cerchi neri concentrici – Impedimento alla registrazione assoluto – Segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico – Articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento (UE) 2017/1001]»]

(2021/C 382/37)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Roxtec AB (Karlskrona, Svezia) (rappresentanti: J. Olsson e J. Adamsson, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: V. Ruzek, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Wallmax Srl (Milano, Italia) (rappresentanti: A. Bergmann, F. Ferrari e L. Goglia, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 20 aprile 2020 (procedimento R 2385/2018-2), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Wallmax e la Roxtec.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Roxtec AB supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).
- 3) La Wallmax Srl supporterà le proprie spese.

(¹) GU C 304 del 14.9.2020.

Ordinanza del presidente del Tribunale del 12 luglio 2021 — Jalkh / Parlamento**(Causa T-230/21 R)****(«Procedimento sommario – Diritto delle istituzioni – Membro del Parlamento europeo – Privilegi e immunità – Revoca dell'immunità parlamentare – Domanda di sospensione dell'esecuzione – Insussistenza dell'urgenza»)**

(2021/C 382/38)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* Jean-François Jalkh (Gretz-Armainvilliers, Francia) (rappresentante: F. Wagner, avvocato)*Resistente:* Parlamento europeo (rappresentanti: N. Lorenz e A.-M. Dumbrăvan, agenti)**Oggetto**

Domanda basata sull'articolo 278 TFUE e diretta a ottenere la sospensione dell'esecuzione della decisione P9_TA(2021) 0092 del Parlamento, del 25 marzo 2021, sulla domanda di revoca dell'immunità del ricorrente [2020/2110(IMM)].

Dispositivo

- 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
- 2) Le spese sono riservate.

Ricorso proposto il 30 luglio 2021 — Natixis / Commissione**(Causa T-449/21)**

(2021/C 382/39)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Natixis (Parigi, Francia) (rappresentanti: J. Stratford, Barrister-at-law, e J.-J. Lemonnier, avvocato)*Convenuta:* Commissione europea**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare che la decisione della Commissione C(2021) 3489 final adottata il 20 maggio 2021 relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE nel caso AT.40324 — Titoli di Stato europei (in prosieguo: la «decisione impugnata») è totalmente nulla nella parte in cui riguarda la ricorrente; e
- condannare la Commissione a sopportare le spese legali e le altre spese sostenute dalla ricorrente in relazione al presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non aveva un interesse legittimo nell'adottare la decisione impugnata ai sensi dell'ultima frase dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio ⁽¹⁾.

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione: a) dei diritti della difesa della ricorrente; b) dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio e/o c) degli articoli 10, paragrafo 1, e 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione ⁽¹⁾.

— La ricorrente afferma che nella decisione impugnata la Commissione ha basato la constatazione del suo interesse legittimo sugli effetti giuridici e deterrenti derivanti dall'accertamento di un'infrazione, nonostante il fatto che non si trattasse di una censura comunicata alla ricorrente su cui quest'ultima avesse la possibilità di presentare utilmente osservazioni.

3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata era motivata in modo insufficiente e/o era sproporzionata. La ricorrente osserva inoltre che:

— anche nel caso in cui sussistesse un interesse legittimo (ciò che la ricorrente contesta) nell'accertare un'infrazione contro la ricorrente, la Commissione non ha sufficientemente motivato l'esercizio del proprio potere discrezionale per effettuare tale accertamento.

— Nell'esercizio del potere discrezionale la Commissione ha violato il principio di proporzionalità in quanto la decisione impugnata non era necessaria per raggiungere l'obiettivo dell'efficace applicazione del diritto della concorrenza e gli svantaggi, per la ricorrente, dovuti all'accertamento di un'infrazione erano sproporzionati rispetto a tale scopo.

In caso di accoglimento di uno qualsiasi dei tre motivi o di tutti i motivi, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata deve essere annullata nella sua interezza. Nella misura in cui ciò sia necessario, tuttavia, la ricorrente solleva un ulteriore motivo.

4. Quarto motivo, vertente sul fatto che l'articolo 3 della decisione impugnata era illegittimo in quanto la Commissione:

— ha oltrepassato i propri poteri ordinando la cessazione di un'infrazione e vietandone la ripresa, in una situazione in cui tale infrazione era cessata;

— ha invertito l'onere della prova, in violazione della presunzione d'innocenza, nella misura in cui ha esercitato i suoi poteri in quanto non poteva essere sicura che l'infrazione fosse cessata;

— è incorsa in un errore di fatto concludendo che l'infrazione, per quanto riguarda la ricorrente e/o nel suo complesso non era cessata; e/o

— ha agito in maniera sproporzionata in quanto non era né necessario né appropriato che la Commissione esercitasse i suoi poteri al fine di impedire una violazione del diritto della concorrenza da parte della ricorrente.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003 L 1, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU 2004 L 123, pag. 18).

Ricorso proposto il 2 agosto 2021 — Quantic Dream / EUIPO — Quentia (Q)

(Causa T-458/21)

(2021/C 382/40)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Quantic Dream (Parigi, Francia) (rappresentante: A. Grolée, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Quentia GmbH (Gersthofen, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo Q — Domanda di registrazione n. 18 069 734

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 2 giugno 2021 nel procedimento R 2070/2020-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- e, a titolo di correzione, respingere l'opposizione n. B 3 092 566 alla registrazione della domanda di marchio dell'Unione europea Q n. 18 069 734 depositata il 21 maggio 2019;
- condannare l'EUIPO e/o la Quentia GmbH alle spese sostenute dalla ricorrente nel procedimento dinanzi all'EUIPO e al Tribunale.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato della Commissione (UE) 2018/625;
- violazione dell'articolo 7 TFUE;
- violazione dell'articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia;
- violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 3 agosto 2021 — Calrose Rice / EUIPO — Ricegrowers (Sunwhite)

(Causa T-459/21)

(2021/C 382/41)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Calrose Rice (Sofia, Bulgaria) (rappresentante: H. Raychev, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Ricegrowers Ltd (Leeton, New South Wales, Australia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo Sunwhite — Domanda di registrazione n. 18 115 808

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 4 giugno 2021 nel procedimento R 2465/2020-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e rinviare la domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea n. 18 115 808 SUNWHITE all'EUIPO affinché proceda alla sua registrazione;

- condannare l'EUIPO e l'interveniente nel presente procedimento a farsi carico delle proprie spese e delle spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento nonché di quelle relative al procedimento di ricorso dinanzi alla quarta commissione di ricorso.

Motivi invocati

- La commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che la ricorrente abbia ammesso, nella sua memoria contenente i motivi, che i prodotti confrontati nella classe 30 sono identici.
- La commissione di ricorso ha erroneamente concluso che i segni confrontati sono conformi in tutti i loro elementi.
- La commissione di ricorso ha a torto limitato, o concentrato esclusivamente, le proprie conclusioni riguardo ai segni sulle componenti verbali dei segni.
- La commissione di ricorso non ha tenuto sufficientemente conto della differenza visiva tra i marchi e ha tratto conclusioni meramente generali a tale riguardo, senza fornire una motivazione concreta.

Ricorso proposto il 4 agosto 2021 — Ionfarma / EUIPO — LG Electronics (AION)

(Causa T-465/21)

(2021/C 382/42)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ionfarma, SL (Barcellona, Spagna) (rappresentante: S. Correa Rodríguez, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: LG Electronics, Inc. (Seul, Sud Corea)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo AION — Domanda di registrazione n. 17 892 367

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 25 maggio 2021 nel procedimento R 2223/2020-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e respingere il marchio dell'Unione europea n. 17 892 367 AION per tutti i prodotti;
- condannare l'EUIPO e la LG Electronics, ove quest'ultima decidesse di intervenire nel presente procedimento, alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 4 agosto 2021 — Baumberger / EUIPO — Nube (Lío)**(Causa T-466/21)**

(2021/C 382/43)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Dino Baumberger (Wesel, Germania) (rappresentanti: J. Fusbahn e D. Dawirs, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Nube, SL (Ibiza, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo Lío di colore giallo dorato e nero — Marchio dell'Unione europea n. 14 194 872

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 2 giugno 2021 nel procedimento R 1221/2020-5

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e, di conseguenza, la decisione della divisione di annullamento del 28 aprile 2020 (procedimento di nullità n. 000025762 C);
- respingere la domanda di dichiarazione di nullità e mantenere la registrazione del marchio impugnato n. 14 194 872;
- condannare l'EUIPO e la Nube SL alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 4 agosto 2021 — DBM Videovertrieb / EUIPO — Nube (Lío)**(Causa T-467/21)**

(2021/C 382/44)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti**

Ricorrente: DBM Videovertrieb GmbH (Wesel, Germania) (rappresentanti: J. Fusbahn e D. Dawirs, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Nube, SL (Ibiza, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo Lío di colore giallo dorato e nero — Marchio dell'Unione europea n. 17 225 939

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 2 giugno 2021 nel procedimento R 1220/2020-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e, di conseguenza, la decisione della divisione di annullamento del 28 aprile 2020 (procedimento di nullità n. 000025781 C);
- respingere la domanda di dichiarazione di nullità e mantenere la registrazione del marchio contestato n. 17 225 939;
- condannare l'EUIPO e la Nube, SL alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 4 agosto 2021 — RTE / ACER

(Causa T-472/21)

(2021/C 382/45)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: RTE Réseau de transport de l'électricité (Parigi, Francia) (rappresentanti: M. Levitt, avvocato, B. Byrne, Solicitor, e D. Vasbeck, avvocato)

Convenuta: Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori dell'energia

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare, per la parte che riguarda il ricorrente, la decisione della commissione dei ricorsi della convenuta A-001-2021 (consolidata) del 28 maggio 2021 (in prosieguo: la «decisione»), che conferma la decisione della convenuta 30/2020 del 30 novembre 2020;
- accogliere le conclusioni esposte dal ricorrente nel suo ricorso dinanzi alla commissione dei ricorsi; e
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione è viziata da un errore di diritto, in quanto la commissione dei ricorsi della convenuta, confermando la decisione della convenuta 30/2020 del 30 novembre 2020, ha esteso illegittimamente la portata dell'articolo 16, paragrafo 13, del regolamento sull'energia elettrica⁽¹⁾, nonché dell'articolo 74 del regolamento ACGC⁽²⁾, ed ha violato il principio fondamentale di attribuzione delle competenze sancito dall'articolo 5, paragrafo 2, del TUE.

2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione è viziata da un errore di diritto, in quanto la commissione dei ricorsi della convenuta ha interpretato erroneamente il quadro giuridico di riferimento e non ha applicato correttamente i parametri necessari per l'adozione di una metodologia comune di ripartizione dei costi di ridispacciamento e degli scambi in controflusso per la regione di calcolo della capacità denominata Core.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione viola il principio di buona amministrazione e l'obbligo di motivazione, e non soddisfa gli obblighi giuridici gravanti sulla commissione dei ricorsi della convenuta in qualità di commissione d'appello.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la decisione è viziata da un errore di diritto, in quanto la commissione dei ricorsi della convenuta ha interpretato e applicato erroneamente l'articolo 3 del regolamento ⁽¹⁾, nonché le disposizioni e i principi relativi del diritto dell'Unione, che stabiliscono le lingue in cui la convenuta è tenuta ad emanare le proprie decisioni, ivi compresi l'articolo 342 TFUE, l'articolo 3, paragrafo 3 TUE, l'articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, l'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento ACER ⁽²⁾, il principio della certezza del diritto e i diritti della difesa.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (GU 2019, L 158, pag. 54).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (GU 2015, L 197, pag. 24).

⁽³⁾ Regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 1958, P 17, pag. 385), come modificato da ultimo dal regolamento 517/2013 del Consiglio del 13 maggio 2013 (GU 2013, L 158, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (GU 2019, L 158, pag. 22).

**Ricorso proposto il 4 agosto 2021 — Schenk Italia/EUIPO — Consorzio per la tutela dei vini
Valpolicella (AMICONE)**

(Causa T-474/21)

(2021/C 382/46)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'italiano

Parti

Ricorrente: Schenk Italia SpA (Ora, Italia) (rappresentanti: D. Caneva e M. Lucchini, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella (San Pietro in Cariano, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Marchio dell'Unione europea denominativo AMICONE –Marchio dell'Unione europea n. 11 005 725

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Procedimento di annullamento

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 10 giugno 2021 nel procedimento R 2885/2019-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

- accertare e dichiarare che il marchio dell'Unione Europea AMICONE n. 11 005 725 non costituisce evocazione della DOP «Amarone della Valpolicella», ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 ⁽¹⁾, e che non incorre in nessun altro dei motivi di nullità, assoluti e relativi, avanzati dal Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella e che dunque è valido;
- condannare l'EUIPO alle spese comprese quelle del Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella e delle eventuali altre parti intervenienti.

Motivi invocati

- Errata identificazione della parte significativa della DOP «Amarone della Valpolicella», ai fini dell'applicazione dell'articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- Errata applicazione dell'articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 in punto di accertamento dell'evocazione della DOP da parte del marchio contestato;
- Errata applicazione dell'articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione;
- Il marchio AMICONE non incorre in nessun altro motivo di nullità assoluto o relativo addotto dal Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 671).

Ricorso proposto il 9 agosto 2021 — Glaxo Group / EUIPO — Cipla Europe (Forma di un inalatore)
(Causa T-477/21)
(2021/C 382/47)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Glaxo Group Ltd (Brentford, Regno Unito) (rappresentanti: T. de Haan e F. Verhoestraete, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Cipla Europe NV (Anversa, Belgio)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea tridimensionale (Forma di un inalatore) — Marchio dell'Unione europea n. 2 179 562

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 19 maggio 2021 nel procedimento R 1835/2016-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO e l'interveniente alle spese, incluse quelle sostenute dalla ricorrente dinanzi alla prima commissione di ricorso dell'Ufficio.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio e dell'articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio (CE) 40/94;
- Violazione dell'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio (CE) 207/2009.

Ricorso proposto il 9 agosto 2021 — Les Éditions P. Amaury / EUIPO — Golden Balls (BALLON D'OR)**(Causa T-478/21)**

(2021/C 382/48)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Les Éditions P. Amaury (Boulogne-Billancourt, Francia) (rappresentanti: T. de Haan e M. Laborde, avvocati)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Golden Balls Ltd (Londra, Regno Unito)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Titolare del marchio controverso:* Ricorrente*Marchio controverso interessato:* Marchio dell'Unione europea denominativo BALLON D'OR — Marchio dell'Unione europea n. 4 226 148*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Dichiarazione di nullità*Decisione impugnata:* Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 7 giugno 2021 nel procedimento R 1073/2020-4**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare parzialmente la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO e l'interveniente alle spese, incluse quelle sostenute dalla ricorrente dinanzi alla quarta commissione di ricorso dell'EUIPO.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento del Consiglio (CE) 207/2009.

Ricorso proposto il 9 agosto 2021 — TenneT TSO e Tenne T TSO / ACER**(Causa T-482/21)**

(2021/C 382/49)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrenti:* TenneT TSO (Bayreuth, Germania), TenneT TSO BV (Arnhem, Paesi Bassi) (rappresentanti: D. Uwer, J. Meinzenbach, P. Rieger, R. Klein e S. Westphal, avvocati)

Convenuta: Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare integralmente la decisione A-001-2021 (consolidata) della commissione di ricorso dell'ACER, del 28 maggio 2021, che conferma la decisione 30/2020 dell'ACER, del 30 novembre 2020, sulla proposta dei gestori dei sistemi di trasmissione (Transmission System Operators, «TSO») della regione di calcolo della capacità «Core» per la metodologia di ripartizione dei costi di ridispacciamento e degli scambi in controflusso (RDCTCS);
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che l'ambito di applicazione della metodologia confermata per la ripartizione dei costi di ridispacciamento e degli scambi in controflusso è illegittimo. In base a tale ambito di applicazione, in via di principio, «tutti» gli elementi della rete con livello di kilovolt pari o superiore a 220 sono soggetti alla ripartizione dei costi secondo il principio «chi inquina paga» ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 13, del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (in prosieguo: il «regolamento sull'energia»). Ciò è illegittimo. L'ambito di applicazione della metodologia di ripartizione dei costi deve conciliarsi con la procedura di calcolo della capacità, in base alla quale soltanto elementi della rete ai quali sono associati fattori di distribuzione del trasferimento di energia (PTDF) pari o superiori al 5 % sono tecnicamente utilizzabili al fine di limitare gli scambi transfrontalieri e, di conseguenza, al fine di richiedere misure di ridispacciamento e di scambio in controflusso di rilevanza transfrontaliera.

La decisione impugnata deve essere annullata in quanto viola, in particolare, l'articolo 16, paragrafo 13, del regolamento sull'energia e l'articolo 74, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (in prosieguo: il «regolamento ACGC»). La commissione di ricorso trascura di considerare che è necessaria una base giuridica per estendere la ripartizione dei costi secondo il principio «chi inquina paga» anche a elementi della rete ai quali sono associati fattori di distribuzione del trasferimento di energia (PTDF) inferiori al 5 %. Orbene, una siffatta base giuridica non sussiste. Inoltre, includere quasi tutti gli elementi della rete nell'ambito di applicazione della metodologia in questione viola l'articolo 74 del regolamento ACGC, poiché ciò dà luogo a incentivi sbagliati ed è incompatibile con le responsabilità e con gli obblighi dei TSO coinvolti.

2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata deve essere annullata in quanto la commissione di ricorso ha confermato illegittimamente il Power Flow Colouring Method (metodo della colorazione del flusso di potenza, «PFC») come metodo di scomposizione del flusso applicabile alla metodologia in questione.

Il PFC è in contrasto con l'obiettivo, perseguito dall'articolo 16, paragrafo 13, del regolamento sull'energia, di stabilire il principio «chi inquina paga». Il PFC non si basa su flussi fisici effettivi, ma piuttosto su risultati di mercato virtuali. Tuttavia, essendo risaputo che i flussi fisici si discostano dai risultati di mercato, le risultanze del PFC non consentono di individuare in modo attendibile gli effettivi responsabili di una determinata congestione. Ne consegue che il PFC non stabilisce nemmeno incentivi corretti volti a gestire congestioni, azioni correttive ed investimenti efficaci, in contrasto con l'articolo 74 del regolamento ACGC. Per di più, la commissione di ricorso non ha valutato opportunamente gli aspetti tecnici che conducono all'illegittimità del PFC e ha tratto conclusioni non plausibili da elementi di prova inconsistenti.

Riguardo alla scomposizione del flusso, la commissione di ricorso ha poi illegittimamente confermato talune presunzioni applicabili esclusivamente alla procedura di scomposizione del flusso su elementi della rete con connessioni con corrente continua ad alto voltaggio (HVDC). Siffatte presunzioni sono fisicamente infondate, in contrasto con l'articolo 16, paragrafo 13, del regolamento sull'energia e comportano un aumento dell'allocazione dei costi a elementi della rete HVDC. Inoltre, tali presunzioni istituiscono un trattamento discriminatorio degli elementi della rete HVDC rispetto agli elementi della rete a corrente alternata (AC). La commissione di ricorso non ha valutato sufficientemente dette presunzioni relative a elementi della rete HVDC e ha tratto conclusioni non plausibili da elementi di prova inconsistenti.

3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata deve essere annullata in quanto conferma una soglia di flusso di ricircolo comune che l'ACER fissa al 10 % sulla base di stime dei costi. Ciò viola l'articolo 16, paragrafo 13, del regolamento sull'energia poiché la soglia non si basa su dati di fatto attendibili relativi al livello dei flussi di ricircolo osservabile in assenza di congestioni strutturali. L'ACER non era competente a fissare la soglia del 10 %. La soglia viola altresì l'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento sull'energia, in base al quale i gestori dei sistemi di trasmissione possono utilizzare fino al 30 % per i flussi interni, i margini di affidabilità e i flussi di ricircolo. In aggiunta, la valutazione della commissione di ricorso si fonda su errori materiali e istituisce incentivi sbagliati per gli investimenti nella rete, in contrasto con l'articolo 74 del regolamento ACGC. Inoltre, la commissione di ricorso ha commesso un errore di diritto ritenendo che l'articolo 16, paragrafo 13, del regolamento sull'energia richieda una soglia dei flussi di ricircolo soltanto per ogni zona di offerta anziché per ogni confine tra zone di offerta.

Ordinanza del Tribunale del 13 luglio 2021 — PZ / Commission

(Causa T-49/21) ⁽¹⁾

(2021/C 382/50)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 128 del 12.4.2021.

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT